

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 48-831

Legge 241/90, articolo 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Risorse umane e Patrimonio.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, all'articolo 2, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- la legge n. 69 del 18/06/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Atteso che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata:

- prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure di provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;
- consente, al comma 4 di prevedere termini superiori ai novanta giorni ma inferiori ai centoottanta esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Visto che:

- l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;
- il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la Pubblica amministrazione di:
garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
individuare un responsabile;
concludere il procedimento entro il termine prefissato;
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

- l'articolo 7 comma 3 della legge n. 69/2009 stabilisce che le Regioni e gli Enti locali devono adeguarsi ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009, fissata per il 04 luglio 2010;
- con Circolare protocollo 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990.

Nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione del regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, vengono individuati i termini di conclusione dei procedimenti prefissati.

Considerato che la Direzione risorse Umane e Patrimonio gestisce quasi tutti procedimenti che, secondo le istruzioni operative fornite dal Nucleo di semplificazione, sono da escludere dalla pubblicazione, o in quanto relativi a materie già normate, come l'acquisto di beni e servizi, o perché afferenti ad accordi di programma o conseguenti comunque ad attività negoziale;

considerato che le attività procedurali legate alla gestione del personale sono da considerarsi afferenti al diritto privato in relazione alla disciplina che regola il rapporto di lavoro.

Si individuano i procedimenti indicati negli allegati A) e B) per la pubblicazione dei termini.

Per il procedimento per il quale è previsto il termine di 180 giorni (allegato B) si danno le seguenti motivazioni:

procedimento “ Concorso pubblico per l'accesso al ruolo della Giunta regionale” : il termine di 180 giorni è giustificato dall'elevato numero delle istanze che in media sono presentate a fronte di un concorso pubblico e dalla complessa articolazione del procedimento

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A);
- di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato B),

entrambi facenti parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato